



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Il Segretario Generale

Greve in Chianti, li 01.07.2010

Prot. 16387/010

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale  
Giacomo Caini

Al Signor Sindaco  
Alberto Bencistà

Consigliere Paolo Stecchi  
Capogruppo Lista Civica Paolo Stecchi

Consigliere Tommaso Cai

OGGETTO: Parere di legittimità nei confronti di mozione presentata da "LISTA CIVICA CON PAOLO STECCHI" prot..n..010/15033 del 23.06.2010.

L'Istituto della decadenza dalla carica dei Consiglieri comunali è disciplinato:

- dall'art.43 c.4, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.e.l.), che rinvia allo Statuto la relativa disciplina e procedura: "Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le **cause** giustificative.";
- dall'art.16, c.6, dello Statuto comunale: "Il Consiglio pronuncia la decadenza del Consigliere.... in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni del Consiglio stesso.";
- dall'art.12 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale: " i consiglieri .... decadono inoltre ....in caso di assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive del Consiglio."

Si rileva anzitutto la evidente incoerenza tra lo Statuto ed il regolamento comunali, i quali rispettivamente prevedono, quale presupposto per la decadenza di che trattasi: il primo tre assenze consecutive ingiustificate; il secondo " ...più di tre riunioni consecutive del Consiglio...", incongruenza circa la cui eliminazione è da avviarsi istruttoria presso la competente commissione consiliare, quantunque sia ininfluenza nella fattispecie per quanto appresso considerato.

Risulta evidente come la vigente normativa contempli la decadenza di che trattasi quale effetto di presupposti predefiniti ed oggettivamente riscontrabili, e dunque sottratti alla discrezionalità decisionale dell'assemblea consiliare.

Nel caso di tre sedute consiliari consecutive (secondo lo Statuto) a ciascuna delle quali il consigliere sia ingiustificatamente risultato assente (e questo è indubitabilmente un fatto, oggettivamente inconfutabile e riscontrabile dal verbale di assemblea consiliare) il consigliere risultato assente deve essere messo in grado di esercitare il diritto, comunque espressamente garantito dall'art.43 D.Lgs. 267 cit., ultima parte "...a far valere le cause giustificative" della

propria assenza. In tal caso, appare assolutamente indefettibile dover informare immediatamente il consigliere interessato, all'evidente fine di consentirgli l'esercizio di tale diritto. Questo, data la grave conseguenza discendente dalle assenze ingiustificate e concretizzantesi nella decadenza dal mandato elettivo.

Qualora non siano prodotte cause giustificative idonee, il Consiglio “.. pronuncia...”(sic!) (art.16 c.6 Statuto cit.) la decadenza del consigliere, attecchendosi dunque la posizione del Consiglio comunale, quale organo tenuto alla adozione di atto dovuto, previa la sussistenza e verifica dei presupposti prescritti dalla normativa e quindi, - come sopra anticipato - per cio' solo, dovendosi escludere “a priori”, per definizione, la attribuzione al supremo consesso di una valutazione discrezionale della fattispecie e la conseguenziale espressione di voto in tal senso.


\* \* \*

Dalla visura degli atti di tutte le sedute consiliari tenutesi a far data dal 28.9.2009, alle quali il sottoscritto ha sempre ed interamente personalmente partecipato quale Segretario, il Consigliere Tommaso Cai non risulta essere mai stato assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

Per i motivi sopra esposti, la mozione sopra indicata non può essere trattata dal Consiglio comunale né può procedersi a votazione su di essa, per insussistenza di presupposti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Marziali

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the General Secretary. The signature is highly cursive and loops around the text.